



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità e Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 291 viab - 2025

data del protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 24/09/2025 alle ore 17:00 circa è avvenuto un cedimento del manto stradale di particolare entità in via Mentana in prossimità del cvc 23.

Visto:

- l'intervento effettuato da Brianzacque Srl con sede in viale E. Fermi, 105 - Monza (MB), allertata dalla Polizia Locale, nella quale è stato approntato un accantieramento al fine di delimitare la voragine, oltre che finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e al ripristino della condotta idrica danneggiata.

Richiamati:

- l'ordinanza nr 266/2025 (atti nr prot gen. 166966/2025) con la quale venivano previste modifiche viabilistiche in via Mentana al fine di realizzare un nuovo tronco di linea elettrica in MT a 15000Volt in cavo sotterraneo;

- la richiesta pervenuta da E-Distribuzione Spa - Infrastrutture e Reti Italia - Area Nord Zona di Monza con sede in via Ombrone, 2 - Roma con la quale vengono previste ulteriori lavorazioni che prevedono modifiche viabilistiche;

- l'art. 30, comma 7 del DPR 495/1992 che dispone che, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, in caso di lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore l'adozione delle misure per la disciplina della circolazione stradale deve essere ratificata dall'autorità competente.

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente ovvero l'accantieramento degli approvvigionamenti necessari alla realizzazione delle opere, è necessario procedere alla chiusura del tratto di strada per garantire la sicurezza alle attività previste.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;
- la precedente ordinanza nr 266/2025 (atti nr prot. gen. 166966/2025) per una sua proroga temporale sino alle ore 18:00 del giorno 06/10/2025.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Ufficio Viabilità e Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

Così come disposto ex art. 30, comma 7 del D.P.R. 495/1992 recante il “Regolamento del Codice della Strada” sino alle ore 18:00 del giorno 01/10/2025:

- a) è istituito il divieto di transito in via Mentana a partire dall'intersezione con via G. Ghilini sino all'intersezione con via Aspromonte.

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:

- In via Mentana, provenienti da via F. Turati, giunti all'intersezione con via G. Ghilini, hanno l'obbligo di svoltare a destra;
- In via Piave, giunti all'intersezione con via Mentana, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra;
- In via Isonzo, giunti all'intersezione con via Mentana, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra.

- b) È vietata la circolazione a tutti i veicoli di ogni tipo e specie aventi portata a pieno carico complessivo superiore a 3,5 tonnellate:

- in via Mentana, nel tratto compreso tra l'intersezione con via F. Turati e l'intersezione con via Aspromonte;
- in via Piave, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Timavo e l'intersezione con via Mentana;
- in via Isonzo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via C. Pisacane e l'intersezione con via Mentana.

Dovrà altresì essere garantito il passaggio in condizioni di sicurezza ai pedoni.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dall'occupazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'impresa.

Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile: l'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità e Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

A U T O R I Z Z A

La ditta incaricata dei lavori all'occupazione temporanea del suolo pubblico come sopra descritto sotto la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in materia, nonché delle prescrizioni sopra indicate: la presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al richiedente per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere.

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

La presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al richiedente per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal *"DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA"* di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa esecutrice delle lavorazioni per conto di E-Distribuzione Spa - Infrastrutture e Reti Italia - Area Nord Zona di Monza con sede in via Ombrone, 2 - Roma che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Viabilità e Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
email.protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969